



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo



Giunta Regionale d'Abruzzo

ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

SOMMARIO

-	Art. 1 PREMESSE.....	pag. 1
-	Art. 2 PRINCIPI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	pag. 1
-	Art. 3 MODALITA' GENERALI.....	pag. 2
-	Art. 4 INCARICHI DI ELEVATA PROFESSIONALITA'.....	pag. 2
-	Art. 5 AVVIO DI PROCEDURA.....	pag. 3
-	Art. 6 AVVISO DI SELEZIONE APERTA O RISTRETTA.....	pag. 3
-	Art. 7 CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI.....	pag. 4
-	Art. 8 STIPULA DEL CONTRATTO.....	pag. 5
-	Art. 9 ELENCO DEI PROFESSIONISTI.....	pag. 6
-	Art. 10 DIVIETO DI PANTOUFLAGE.....	pag. 6
-	Art. 11 COORDINAMENTO CON IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 231/01	pag. 6
-	Art. 11 OBBLIGHI DI TRASPARENZA	pag. 6

Art. 1 - PREMESSE

1. Con il presente Regolamento Abruzzo Engineering S.p.A. (d'ora in poi la "Società"), Società in house della Regione Abruzzo, intende disciplinare le procedure per il conferimento di incarichi professionali dati all'esterno della stessa, individuando principi, regole e modalità generali.

Art. 2 - PRINCIPI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. La Società provvede al conferimento degli incarichi professionali esterni in conformità al disposto di cui all'art. 4 del D. lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

2. Il presente Regolamento è predisposto secondo le disposizioni della Giunta della Regione Abruzzo in materia dell'obbligo di predisporre regolamenti circa l'affidamento di incarichi professionali e in virtù del controllo analogo cui la Società è sottoposta dalla Regione Abruzzo medesima.

Art. 3 - MODALITA' GENERALI

1. La Società può fare ricorso ad incarichi esterni, previa verifica della compatibilità della spesa prevista per il budget, nei seguenti casi:

- a) solo nei casi in cui non è possibile far fronte con il personale già in servizio, trattandosi del conferimento di incarichi temporanei che richiedono adeguate professionalità e competenze, con specializzazione anche universitaria, non presenti o non disponibili nell'organico della Società;
- b) quando per particolari situazioni di urgenza, non sia possibile o sufficiente l'apporto del personale in forza alla Società.

Pertanto, Abruzzo Engineering S.p.A. potrà procedere all'affidamento di incarichi a professionisti esterni solo dopo avere accertato che le risorse interne di cui dispone siano impossibilitate a fare fronte alle esigenze richieste.

2. Il conferimento di incarichi avviene generalmente tramite il ricorso a procedura ad evidenza pubblica – aperta o ristretta -, ad eccezione dei casi previsti nel successivo art. 7 del presente Regolamento, per i quali è previsto l'affidamento diretto.

Art. 4 - INCARICHI DI ELEVATA PROFESSIONALITA'

1. Gli incarichi esterni vengono affidati a professionisti in possesso di un'elevata professionalità nella prestazione oggetto dell'incarico, secondo le modalità e i criteri indicati nel presente Regolamento.

2. Per incarichi di elevata professionalità s'intendono: - attività di consulenza consistenti nell'acquisizione di pareri, valutazioni tecniche e supporti specialistici; - studio e ricerca consistenti in approfondimenti conoscitivi che prevedano la consegna di una relazione scritta nella quale siano

illustrati i risultati dello studio e della ricerca medesimi e delle soluzioni proposte; - altre collaborazioni ad alto contenuto professionale.

3. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze richieste dalla natura dell'incarico, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e all'esigenze espresse dalla Società.

4. La prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata e ne devono essere preventivamente determinati la *durata*, il *luogo*, l'*oggetto* ed il *compenso dell'incarico*.

Art. 5 AVVIO DELLA PROCEDURA

1. L'Amministratore Unico della Società, valutata la necessità di ricorrere alla specializzazione di un soggetto esterno, demanda al Responsabile del Personale della Società l'accertamento circa l'impossibilità oggettiva di utilizzare la professionalità e le conoscenze disponibili all'interno della struttura.

2. L'Amministratore Unico della Società, nell'ambito dei propri poteri, autorizza il Responsabile unico del procedimento (RUP) ad avviare la procedura volta all'individuazione di un soggetto cui conferire l'incarico mediante "Avviso di procedura di selezione a contrarre". L'individuazione del Responsabile unico del procedimento, se non diversamente indicato, risiede in capo al Responsabile del Personale.

3. L' "Avviso di procedura di selezione a contrarre" è resa pubblica mediante il sito elettronico della Società www.abruzzoengineering.com

Art. 6 - AVVISO DI SELEZIONE APERTA O RISTRETTA

1. Il RUP, a seguito di esplicita autorizzazione dell'Amministratore Unico della Società, predispone un Avviso di selezione, nel quale sono evidenziati i seguenti elementi atti ad individuare le professionalità richieste:

- a) definizione dell'oggetto dell'incarico;
- b) specifici requisiti formativi e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo preciso di svolgimento dell'incarico e modalità di espletamento;
- e) corrispettivo per la prestazione, con indicazione di tutte le informazioni connesse;

f) termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte di incarico.

2. L'avviso di selezione deve essere pubblicato sul sito web della Società www.abruzzoengineering.com per almeno trenta giorni solari (Procedura aperta) ovvero inviato ad almeno cinque soggetti esterni iscritti nell' *Elenco dei professionisti della Società*, come descritto nel successivo art. 8 del Regolamento (Procedura ristretta).

3. Il RUP procede alla verifica formale delle domande pervenute, ad una preselezione dei curricula e delle relative offerte presentate sulla base dei criteri indicati nell'Avviso.

4. Al termine della preselezione, il RUP redige un apposito verbale da trasmettere all'Amministratore Unico della Società, nel quale dare evidenza ai principali aspetti oggetto di valutazione, come ad esempio:

- a) qualificazione professionale maggiormente aderente all'incarico da conferire;
- b) esperienze pregresse nel settore di attività di riferimento;
- c) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e del compenso indicato nell'Avviso;
- d) ulteriori elementi legati alle specificità dell'attività da affidare.

5. Qualora, in funzione alla complessità della qualificazione tecnica richiesta, il RUP può fare richiesta di un supporto, esperto nella qualificazione tecnica in questione.

Art. 7 - CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI

1. Per incarichi aventi valore economico inferiore a € 40.000,00 IVA INCLUSA, è previsto il conferimento in via diretta a professionisti esterni nei casi a seguire:

- a) incarichi inerenti al patrocinio legale, difesa e rappresentanza in giudizio nonché a procedure di arbitrato e conciliazione;
- b) incarichi di elevata professionalità per i quali la Società si trovi nell'impossibilità di ricorrere a risorse professionali interne (es.: consulenze in materia fiscale; di lavoro, di sicurezza; perizie; supporto legale giudiziale e stragiudiziale in ambiti non coperti da professionalità interne, etc.)

2. Per incarichi aventi valore economico inferiore a € 10.000,00 IVA INCLUSA, è previsto il conferimento in via diretta ai professionisti esterni nei casi a seguire:

- c. prestazioni relative a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da soggetti pubblici; ivi compresa l'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabiliti termini talmente brevi da non rendere possibile l'esperimento di una procedura comparativa;
- d. prestazioni notarili;
- e. urgenza, determinata da cause non direttamente riconducibili alla Società e tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative;
- f. qualora la procedura comparativa esperita abbia dato esito negativo, purché non vengano modificate le condizioni e le modalità di svolgimento dell'incarico previsto nell'Avviso di selezione.

3. Il conferimento dei suddetti incarichi avviene per via diretta, attingendo all'*Elenco dei Professionisti* iscritti all'Albo della Società, ove esistenti (come descritto nel successivo art. 9 del presente Regolamento) applicando, di norma, il *criterio della rotazione*.

Art. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. I contratti sono stipulati in forma scritta e sono sottoscritti dall'Amministratore Unico della Società entro i successivi sessanta giorni dall'aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nell'Avviso o nell'invito.

2. L'esecuzione del contratto può avvenire solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo i casi di urgenza per cui la Società ne richieda l'esecuzione anticipata.

3. Nel contratto dovranno essere inserite le seguenti clausole:

- attuazione e rispetto da parte del professionista del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società ai sensi del D. lgs. 231/01;
- autorizzazione al trattamento dei dati e presa di cognizione dell'informativa ai sensi del DGPR 679/16;
- clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento della mancanza del possesso dei requisiti prescritti da parte del professionista (*verifica da svolgersi a cura del RUP*): la risoluzione *ipso iure* del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva, se prevista, oppure in alternativa, l'applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto.

- Il RUP eseguirà un controllo sulle situazioni e/o condizioni suscettibili di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 9 - ELENCO DEI PROFESSIONISTI

L'*Elenco dei Professionisti* è costituito dall'insieme delle candidature pervenute per PEC, o ad altro indirizzo email indicato dalla Società ad Abruzzo Engineering S.p.A. I curriculum pervenuti devono essere protocollati ed inseriti nell'Albo della Società, in base al settore di attività, da cui attingere quando necessario.

2. L'iscrizione nell'*Elenco dei Professionisti* ha validità di 24 mesi dalla presentazione della candidatura.

Art. 10 DIVIETO DI PANTOUFLAGE

Costituisce condizione ostativa al conferimento di incarichi professionali l'aver esercitato potere autoritativi o negoziali per conto della P.A. nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego ovvero attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell'attività della P.A. svolta attraverso i medesimi poteri ex art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 50/2016.

Art. 11 COORDINAMENTO CON IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE REDATTO AI SENSI DEL D. LGS 231/01

Tutte le risorse destinatarie della procedura di selezione devono comunicare per iscritto e senza indugio all'Organismo di Vigilanza della Società ogni anomalia e/o criticità che dovessero rinvenire nell'attuazione della medesima.

Art. 12 OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Le informazioni relative al conferimento di incarichi a soggetti esterni sono soggette agli obblighi di trasparenza di cui al D. LGS 33/2013, così come previsto dalle misure per la Trasparenza e l'Integrità approvate dalla Società e che s'intendono qui integralmente richiamate.